



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

Il Giudice Unico delle Pensioni

Dott. Sergio Vaccarino ha pronunciato la seguente

SENTENZA 106/2024

nel giudizio di pensioni iscritto al n. 69070 del registro di segreteria
proposto da C. V. nato a OMISSIS e residente in OMISSIS
(C.F.OMISSIS), rappresentato dall'avv. Pietro Longo (pec:
avv.pietrolongo@pec.it) ed elettivamente domiciliato presso lo studio
dell'avv. Giacomo La Scala, sito in Palermo via Villaaerosa n. 41.

CONTRO

- INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, con sede in Roma,
Via Ciriaco il Grande n.21, in persona del Presidente e legale
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso nel presente
giudizio dall'Avv. Francesco Gramuglia (pec:
avv.francesco.gramuglia@postacert.inps.gov.it) e dall'Avv. Tiziana
Giovanna Norrito (pec: avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it) –
giusta procura generale alle liti del Notaio in Fiumicino Dott. Roberto
Fantini del 23 gennaio 2023, Rep. 37590 Rogito 7131 - elettivamente
domiciliato in Palermo, presso l'Avvocatura Regionale dell'Istituto sita
in Palermo, Via M. Toselli n. 5.

- Comune di Terme Vigliatore, in persona del sindaco legale
rappresentante *pro-tempore*, con sede in Via Del Mare n. 69,

rappresentato in giudizio dal Responsabile dell'Area Amministrativa

dott.ssa Anna Beatrice Rizzo

Uditi pubblica udienza del 6 marzo 2024, l'avv. Pietro Longo per il
ricorrente e l'avv. Tiziana Giovanna Norrito per l'INPS.

Esaminati i fatti e i documenti di causa.

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato in segreteria il 15 febbraio 2022, parte
ricorrente, funzionario INPS (ex INPDAP) in quiescenza dal 1 gennaio
2020, precedentemente Segretario Comunale, lamenta il mancato
versamento da parte del Comune di Terme Vigliatore dei contributi per
il periodo dal 1 al 31 luglio 1994 a seguito dell'esercizio delle funzioni
di segretario comunale a scavalco.

Riferisce a fronte della richiesta, in data 30 settembre 2019, inoltrata
all'Ente comunale di rendere le relative certificazioni contributive per il
riconoscimento e l'accredito da parte dell'INPS, al fine della
regolarizzazione della posizione contributiva e dunque della corretta
determinazione del trattamento pensionistico sulla base della
maggiore anzianità contributiva, il Comune di Terme di Vigliatore
inoltrò una certificazione attestante la retribuzione effettivamente
erogata, ma non fornì alcuna indicazione, né documentazione utile ad
attestare l'ammontare dei contributi versati, nonché le modalità ed i
termini del relativo accredito presso la cassa all'epoca gestita
dall'INPDAP, né gli estremi del mandato di pagamento.

Pertanto, conclude chiedendo che venga dichiarato il diritto del
ricorrente ad ottenere il riconoscimento del periodo di servizio svolto

quale Segretario comunale a scavalco presso il Comune di Terme Vigliatore (ME), come retribuito e della relativa contribuzione ai fini del computo del trattamento pensionistico. Con condanna del Comune e dell'INPS a certificare, recuperare, accreditare i contributi maturati, provvedendo al versamento verso la relativa cassa di gestione, con l'adozione di ogni atto connesso e necessario al fine e liquidazione delle differenze maturate con interessi e rivalutazione monetaria, nonché con vittoria di spese di lite.

In via subordinata, dichiarare il diritto del ricorrente a conseguire il risarcimento dei danni subiti in forza del comportamento colposo dell'amministrazione, per il mancato versamento e/o accredito e/o riconoscimento e/o per la perdita dei contributi per il periodo in oggetto, in pregiudizio alla dovuta maggiore quota di pensione.

Con memoria di costituzione in giudizio, depositata il 19 maggio 2023, il Comune di Terme di Vigliatore afferma che il 16 febbraio 2022, a mezzo pec, era stata richiesto all'INPS l'assegnazione della pratica sulla piattaforma PASSWEB, per la certificazione del periodo in oggetto e che malgrado l'invio. Tramite pec del 17 febbraio 2022, della ricezione della predetta richiesta, l'INPS non dava alcun seguito alla richiesta.

Rappresenta l'Ente locale che avviando correttamente la procedura e presentando l'istanza di riapertura della pratica, la pensione verrebbe riliquidata senza alcun pregiudizio per il ricorrente.

Con memoria, depositata il 26 giugno 2023, l'INPS si costituiva in giudizio dell'INPS rappresentando che l'anno 1998 è interamente

coperta da contribuzione (ma in realtà il periodo di cui si chiede il riconoscimento ai fini pensionistici è riferito al mese di luglio 1994), con la conseguenza che *“salvo diversa posizione dell’Ente Locale, non vi sono i presupposti per una riliquidazione o una sistemazione del conto”*.

In ogni caso, afferma l’Istituto, che trattandosi di servizi simultanei, ai fini pensionistici, la retribuzione percepita non può sommarsi a quella percepita per il servizio prestato in via principale.

Conclude chiedendo il rigetto del ricorso.

Alla precedente udienza del 27 luglio 2023, a seguito dell’esame degli estratti conto previdenziale e contributivo depositati dal ricorrente (all. 6 e 7), si riteneva necessario che l’Istituto previdenziale chiarisse i motivi per cui non aveva dato seguito alla richiesta, da parte dell’Ente locale, di riapertura della procedura PASSWEB al fine di certificare i contributi per il periodo dal 1 al 31 luglio 1994.

Conseguentemente, con ordinanza n. 129/2023, l’INPS – Direzione Provinciale di Messina veniva onerata di fornire i chiarimenti richiesti entro il termine del 30 settembre 2023 e veniva fissata l’udienza del 13 dicembre 2023, per la prosecuzione del giudizio.

In data 16 ottobre 2023 l’INPS, in adempimento della citata ordinanza, depositava note istruttorie nella quali rappresentava che nelle more, il Comune di Terme Vigliatore, a seguito dell’inoltro di esigenza di aggiornamento, ha certificato in data 11 luglio 2023 il periodo dal 1 luglio 1994 al 31 luglio 1994 e depositava l’estratto conto assicurativo aggiornato alla data del 8 settembre 2023 nel quale era stato inserito il

periodo in contestazione.

All'udienza del 13 dicembre 2023, la difesa del ricorrente rappresentava che nonostante il Comune di Terme di Vigliatore avesse correttamente inserito il periodo in cui il ricorrente aveva esercitato le sue funzioni a scavalco, tuttavia, il trattamento pensionistico non era stato adeguato e insisteva nella richiesta di rideterminazione e riliquidazione della pensione.

L'avvocatura dell'INPS, pertanto, chiedeva un breve rinvio, al fine di effettuare le verifiche necessarie.

In data 5 marzo 2024 l'Istituto previdenziale provvedeva al deposito della determina di riliquidazione del trattamento pensionistico n. OMISSIS, a seguito dell'aggiornamento della posizione assicurativa.

All'odierna udienza l'avv. Longo per il ricorrente faceva osservare che, nonostante la determina del 5 marzo 2024, al ricorrente non sono state accreditate le somme spettanti e i relativi arretrati. L'avv. Norrito per l'INPS, ha insistito per la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.

In merito, occorre premettere che la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano al giudice conclusioni conformi in tal senso (Cass. Civile, Sez. 3^a, sent. 16150/2010, Sez 2^a n. 21757/2021, Sez. Lavoro ord. 852/2022).

Atteso, però, che parte attrice non ha aderito alla prospettazione della resistente, la pronuncia di cessazione della materia del contendere non

può essere adottata nel caso in esame (Cass. Civ. Sez. 2^a sent. 21757/2021).

Considerato che in seguito all'aggiornamento della posizione contributiva del ricorrente mediante l'inserimento del periodo svolto a scavalco presso il Comune di Terme di Vigliatore e la conseguente emissione della nuova determina del trattamento pensionistico, l'INPS ha riconosciuto la spettanza di quanto richiesto da parte ricorrente, va dichiarato il diritto del sig. C. alla liquidazione delle spettanze arretrate con condanna dell'INPS al loro pagamento in suo favore.

Le somme dovute a titolo di arretrati vanno maggiorate con il calcolo degli interessi legali e della rivalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 429, comma 3, e 150 disp. att. cpc., tenendo conto dei principi enunciati dalla sentenza delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 10/2002/QM del 18 ottobre 2002 (criterio dell'assorbimento).

Condanna tanto il Comune di Terme di Vigliatore quanto l'INPS al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite, che vengono liquidate in € 300,00 (trecento/00) ciascuno comprese spese generali e oltre IVA e CPA.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana, in funzione di Giudice Unico delle Pensioni, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso come in motivazione.

Condanna tanto il Comune di Terme di Vigliatore quanto l'INPS al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite, che vengono liquidate in € 300,00 (trecento/00) ciascuno comprese spese generali

